

# ***CARP FISHING ITALIA***

## ***STATUTO ASSOCIATIVO***

- ART. 1 - Costituzione – Denominazione- Sede - Durata
- ART. 2 - Scopi
- ART. 3 - Logo
- ART. 4 - Organi
- ART. 5 - Soggetti
- ART. 6 - Iscrizioni Sedi Periferiche ed Associati
- ART. 7 - Cessazione della sede periferica e perdita della qualità di associato
- ART. 8 - Obblighi
- ART. 9 - Diritti e Doveri degli Associati
- ART. 10 - Segreteria
- ART. 11 - Consulta Nazionale
- ART. 12 – Patrimonio e spese di funzionamento
- ART. 13 - Tenuta Registri Contabili - Esercizio sociale – Rendiconto - Divieto di distribuzione
- ART. 14 - Modifiche allo Statuto
- ART. 15 - Scioglimento
- ART. 16 - Normative generali

### **ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

E' costituita l'associazione Carp Fishing Italia con sede in Rovigo (Ro), Via Ricchieri detto Celio n.ro 4.

Carp Fishing Italia (in sigla C.F.I., o anche CFI) è una Associazione che non persegue finalità di lucro.

C.F.I. ha durata illimitata e si impegna a promuovere le attività di cui al successivo articolo 2 in armonia e nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela ambientale e gestione del patrimonio ittico, facendo ferma opposizione ai comportamenti considerati eticamente non corretti e promuovendo le attività miranti alla tutela dell'uguaglianza e delle pari opportunità tra gli associati.

### **ART. 2 - SCOPO SOCIALE**

C.F.I. è apolitico, indipendente ed ha lo scopo di promuovere e divulgare la pesca sportiva della carpa con la tecnica del carpfishing, la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, la tutela dell'ambiente naturale, l'organizzazione di stage promozionali, la promozione d'attività inerenti alla sorveglianza ed alla vigilanza degli ambienti acquatici ove possibile in collaborazione con altre associazioni e/o Enti preposti.

C.F.I. promuove la costituzione di sedi periferiche locali e supporta le associazioni che hanno scopi di protezione dell'ambiente con particolare attenzione ai temi legati all'inquinamento.

C.F.I. promuove e collabora alla formazione di norme e regolamenti per la gestione della pesca e del materiale ittico in ambito nazionale, regionale, provinciale e territoriale locale.

C.F.I. promuove il proprio codice etico tra i propri associati oltre che il rispetto delle normative in ambito di tutela ambientale.

Per il raggiungimento dei propri scopi C.F.I. e/o le proprie sedi periferiche

potranno gestire e condurre acque pubbliche e private in concessione o in proprietà, nonché gestire quei servizi che risultino necessari per lo svolgimento e sviluppo delle attività associative.

C.F.I. promuove inoltre manifestazioni di pesca a livello nazionale ed internazionale in collaborazione con paritetiche strutture ed associazioni nazionali, e tramite le proprie sedi periferiche. Tali manifestazioni devono avere scopi benefici ed il ricavato, una volta coperte le eventuali spese organizzative, essere devoluto ad enti benefici o a questi assimilabili.

La gestione operativa delle singole sedi e delle loro manifestazioni è demandata ad ogni singola sede periferica.

C.F.I. non svolge attività commerciale.

Il Codice Etico, che si trova allegato sotto la lettera "A" al presente statuto, ne forma parte integrante e sostanziale.

### **ART. 3 - LOGO**

C.F.I. ha come logo una carpa ed una boilie di colore marrone chiaro nella porzione superiore e tre strisce verticali a colori verdi, bianco e rosso simboleggianti la bandiera italiana nella porzione inferiore, il tutto racchiuso in un cerchio all'interno del quale è scritta in nero la dicitura "Carp Fishing Italia".

### **ART. 4 - ORGANI**

L'Associazione ha struttura democratica.

Sono organi di C.F.I.:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale o C.D.N.;
- c) il Delegato Regionale o i Delegati Regionali, se e quando previsti da delibera del Consiglio Direttivo;
- d) il Delegato Provinciale o i Delegati Provinciali, se e quando previsti da delibera del Consiglio Direttivo.
- e) il Presidente di Sede Periferica

### **-A- L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati.

2. L'assemblea:

-nomina con voto segreto e revoca i membri del Consiglio Direttivo, salvo quelli nominati nell'atto costitutivo;

-delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

-delibera sulle modifiche del presente statuto;

-approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

-approva i rendiconti consuntivi;

-delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché dei fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

-delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

4. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi dell'associazione.

L'assemblea, inoltre, viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

5. L'assemblea degli associati viene convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purchè in Italia, dal Presidente dell'Associazione, ovvero, nei casi di in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

6. Qualsiasi convocazione dell'assemblea dovrà essere pubblicizzata con un apposito manifesto che dovrà restare affisso presso la sede di CFI e presso le sedi delle Affiliate (o Sedi Periferiche) a decorrere da 60 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Nel manifesto dovranno risultare la data e l'ora della convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. L'assemblea nomina al suo interno un segretario che assista il Presidente. I verbali delle riunioni dell'Associazione sono redatti dal segretario sotto la direzione del Presidente.

8. E' ammesso l'intervento in assemblea per delega da conferirsi per iscritto ad altro associato. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 2 (due).

9. Non possono partecipare all'assemblea per i quali sia in corso il procedimento di esclusione o che non siano in regola con il pagamento delle quote associative.

10. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

11. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale e lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la regolarità dell'assemblea in prima o seconda convocazione come sopra disciplinata.

12. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere pubblicizzate con apposito manifesto che dovrà restare affisso presso la sede di CFI e presso le sedi delle affiliate per i 60 giorni successivi a quello della deliberazione stessa e dovranno restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

## **-B - IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto liberamente dall'Assemblea degli associati.

2. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo Nazionale solo gli associati di maggiore età con tessera valida. E' composto da 7 (sette) membri rieleggibili e resta in carica per 4 anni.

3. Alla prima riunione, che può essere immediatamente successiva alla nomina qualora tutti i candidati siano presenti, oppure convocata con raccomandata r/r dal Presidente dell'assemblea in cui è avvenuta l'elezione dei membri del CDN, gli stessi consiglieri eletti eleggono tra loro il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Sono inoltre attribuiti incarichi

specifici ai singoli consiglieri.

4. Durante il mandato, nel caso in cui venga meno la maggioranza dei suoi membri, si avrà l'immediata decadenza di tutti i membri del CDN. Il Presidente o il Consigliere più anziano in carica devono indire un'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale. Tale assemblea dovrà essere convocata e tenuta entro 30 giorni dall'evento. Al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo vengano meno uno o più dei Consiglieri, ma in numero inferiore alla maggioranza degli stessi, il Consiglio rimarrà in numero ridotto fino alla scadenza del mandato.

Se per qualsiasi motivo venga meno il Presidente, il Consiglio, su iniziativa di uno qualsiasi dei Consiglieri, deve riunirsi in tempi brevi e provvedere ad una nuova nomina tra i consiglieri rimasti. Nel caso in cui non venga eletto un nuovo Presidente, cessa l'intero Consiglio Direttivo e l'ordinaria amministrazione viene affidata provvisoriamente al Vice Presidente, il quale dovrà provvedere a convocare e far svolgere entro 30 giorni dall'evento un'assemblea degli associati per il rinnovo del CDN.

5. I componenti del C.D.N cessano il loro incarico per dimissioni, impedimento permanente e decadono dalla carica in caso in cui non rinnovino la tessera associativa.

6. Il Presidente potrà richiamare il consigliere che senza alcuna giustificazione non si presenti alle riunioni, attraverso richiamo scritto ed eventualmente sostituirlo, al secondo richiamo, con il primo dei non eletti alle ultime votazioni.

7. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e provvede alla direzione dell'attività ed alla relativa gestione amministrando il patrimonio, predisponendo il rendiconto economico e finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al fine di presentarlo all'assemblea annuale ordinaria degli associati; eleggendo tra i Consiglieri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, assegnando ai consiglieri le sedi periferiche da coordinare ed assegnando ad ognuno le proprie deleghe; trattando le questioni di carattere generale relative normativa nazionale vigente in tema di esercizio della pesca; esso è inoltre competente a deliberare ed accertate irregolarità di gestione o di gravi o ripetute violazioni da parte di sedi o soci, allo scopo di doverne prendere eventuali provvedimenti; nominare i Delegati Regionali e Provinciali; revocare precedenti radiazioni, approvare regolamenti attuativi di gestione eventi e/o luoghi di pesca; procedere alla accettazione o diniego di apertura nuova sede periferica; esaminare le richieste dei nuovi associati.

E' riservata al CDN la determinazione della quota associativa annuale.

8. Il C.D.N. si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purchè in Italia, ogni volta che il Presidente Lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione avviene a mezzo di avviso personale, anche mediante e-mail o telefono, almeno cinque giorni prima della riunione; la comunicazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno.

9. Il C.D.N. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Tuttavia, se dopo due consecutive valide convocazioni tale maggioranza non venga raggiunta, alla terza consecutiva valida convocazione il CDN è validamente costituito con la presenza di almeno due consiglieri di cui uno deve essere il Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente.

10. Ai consiglieri è dato mandato di coordinare le sedi loro affidate con il supporto dei delegati Regionali e/o Provinciali ove nominati, oltre che di gestire le eventuali attività loro delegate.

11. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

12. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla emissione dei provvedimenti.

13. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità.

14. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e dell'assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

15. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

16. Il Consiglio può altresì delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, che potranno esercitare poteri di rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega attribuita.

#### **-C- IL DELEGATO REGIONALE.**

Il C.D.N. ha facoltà di nominare in ogni tempo, per le Regioni in cui lo ritenga utile, la figura del Delegato Regionale, che riferisce direttamente al coordinatore nazionale di competenza o in sua assenza al Presidente di C.F.I.

Egli svolge attività di relazione tra le sedi periferiche regionali e può avere delega alla gestione dei rapporti tra l'associazione e i locali uffici pubblici competenti in materia di pesca, tutela ambientale, manifestazioni ecologiche e tutte le attività connesse agli scopi di C.F.I.

#### **-D- IL DELEGATO PROVINCIALE**

Il C.D.N. ha facoltà di nominare in ogni tempo, per le Province in cui lo ritenga utile, la figura del Delegato Provinciale, che riferisce direttamente al coordinatore nazionale di competenza o in sua assenza al Delegato Regionale.

Egli svolge attività di relazione tra l'associazione e i locali uffici pubblici competenti in materia di pesca, tutela ambientale, manifestazioni ecologiche e

quant'altro connesso agli scopi di C.F.I.

#### **-E- IL PRESIDENTE DI SEDE PERIFERICA**

Il Presidente di sede periferica, eletto dai membri della Sede, rappresenta legalmente la sede periferica nei confronti dei soci, degli enti terzi locali e nei confronti degli altri organi sociali. Egli svolge insieme al consiglio direttivo di sede tutte le attività organizzative di sede e ne verifica il corretto svolgimento.

#### **ART. 5 - SOGGETTI**

Sono soggetti di C.F.I.

- A) Le Sedi Periferiche
- B) Gli Associati,
- C) I Soci Onorari
- D) Le Associazioni Affiliate

#### **A) Le Sedi Periferiche**

Le Sedi Periferiche possono essere costituite su tutto il territorio nazionale da almeno 10 associati maggiorenni regolarmente iscritti.

La costituzione di una nuova Sede è subordinata alla delibera del C.D.N. dopo presentazione di regolare domanda di costituzione completa del verbale di costituzione.

Ogni Sede Periferica è libera di autofinanziarsi purchè nel rispetto delle norme statutarie potrà assumere come identificativo accessorio, oltre a quello assegnato dalla Sede Centrale, un secondo nome a propria discrezione che non sia in contrasto con i principi etici e morali dell'Associazione.

Ogni Sede Periferica avrà i seguenti compiti:

- mantenere i contatti con la Sede Centrale ed il coordinatore di zona per ogni forma di comunicazione o notizia;
- gestire l'organizzazione delle attività sociali e promozionali nella zona di competenza;

il tutto nel rispetto delle le norme statutarie.

Le sedi periferiche non hanno scopo di lucro, nominano un proprio consiglio direttivo periferico e un Presidente ed assumono come proprio il presente statuto nei limiti e nelle competenze applicabili alla singola sede.

Nel caso in cui differisca, lo statuto della sede periferica deve essere sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il mancato accoglimento della richiesta di costituzione di nuova sede periferica è sottoposto ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

#### **B) Gli Associati**

Possono essere associati le persone fisiche di qualunque età.

Per essere associato è necessario presentare una richiesta scritta al CDN direttamente o tramite le associazioni affiliate in cui si dichiara di condividere lo scopo della Associazione. Quali criteri di ammissione, dovrà tenersi conto della moralità, dell'impegno sociale, della personalità dell'aspirante associato, in relazione agli scopi perseguiti dall'Associazione.

L'ammissione dell'associato viene deliberata dal CDN. Il rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato e il non ammesso potrà ricorrere all'assemblea.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Tutti gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa che verrà annualmente determinata dal Consiglio Direttivo e hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, all'elettorato attivo e passivo se maggiorenni e al diritto di voto nelle assemblee, in base al principio del voto singolo,

La qualità di associato si perde per recesso - da comunicare per iscritto al Presidente, con efficacia immediata -, morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti, per mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e per esclusione deliberata dall'assemblea degli associati con delibera motivata. L'esclusione può essere deliberata nei confronti dell'associato che danneggia materialmente o moralmente l'Associazione. Il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione ai sensi dell'articolo 24 c.c.-

E' passibile di sanzione disciplinare l'Associato che si sia reso responsabile: di inosservanza dello Statuto, del Codice Etico, di scorrettezze sportive e disciplinari e di comportamenti non conformi alla dignità ed ai doveri dell'Associato. Le sanzioni, che vengono irrogate dal CDN sono:

- richiamo scritto,
- sospensione temporanea fino ad un anno,
- l'esclusione dalla partecipazione a manifestazioni dell'associazione
- la radiazione o l'esclusione.

Gli associati in possesso della attestazione di Guardia Giurata Particolare Volontaria possono ricoprire tale incarico previa comunicazione al CDN. Essi hanno il compito di vigilare e sorvegliare gli ambienti acquatici interni e costieri espletando attività di controllo sui corsi d'acqua, sui relativi territori limitrofi curando la salvaguardia del patrimonio ittico. Oneri e responsabilità per la formazione e il coordinamento delle Guardie sono a carico esclusivo della sede periferica identificata più vicina in relazione alla residenza dell'associato-Guardia Giurata..

Le somme versate dall'associato a titolo di contributo annuale non saranno rimborsate in alcun caso: i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, nel rispetto dell'art. 148 comma 8 lettera f) del T.U.I.R.

#### C) I Soci Onorari

Sono Soci Onorari i cittadini italiani o stranieri che, pur non essendo Soci, abbiano contribuito allo sviluppo dell'associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto nelle assemblee, non pagano le quote sociali. Essi sono soggetti alle sanzioni previste per gli associati.

#### D) Le Associazioni Affiliate

Possono essere inoltre affiliate a C.F.I. Associazioni che hanno il seguente oggetto:

- a) la pratica della pesca sportiva con la tecnica del carpfishing nelle acque interne nazionali;

- b) lo svolgimento di manifestazioni ecologiche atte al mantenimento, al ripristino e alla rivalutazione ambientale degli specchi d'acqua ove la propria tecnica di pesca si svolge;
- c) la promozione d'attività di sorveglianza e controllo dei luoghi di pesca nel rispetto dell'ordinamento giuridico esistente;
- d) la stipula di convenzioni e/o protocolli d'intesa e/o d'accordi gestionali e/o collaborazioni con Enti Pubblici e/o Privati volti ad una gestione ecosostenibile e compatibile con le finalità dell'associazione riportate in Statuto di cui è parte integrante il Codice Etico.)

#### **ART. 6 - ISCRIZIONI SEDI PERIFERICHE E ASSOCIATI**

a) Gli associati possono fare richiesta di iscrizione presso una sede periferica o presso la sede principale durante tutto il corso dell'anno solare.

L'iscrizione si rinnova con il pagamento della quota.

b) Le sedi periferiche, regolarmente iscritte il precedente anno solare, si rinnovano formalmente in modo automatico ogni anno con il versamento alla sede centrale delle quote degli associati e della sede periferica entro e non oltre il 30 aprile.

Le sedi periferiche di nuova costituzione possono farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso. Ogni richiesta successiva a tale data verrà considerata valida come richiesta di costituzione di nuova sede per l'esercizio successivo. Le domande di iscrizione e di rinnovo dovranno essere presentate secondo le documentazioni richieste dal CDN.

#### **ART. 7 - CESSAZIONE DELLA SEDE PERIFERICA E PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

Le sedi periferiche o gli associati cessano di appartenere a C.F.I. nei seguenti casi:

a) per mancato rinnovo o decadenza, per radiazione deliberata dal CDN della sede e per mancato rinnovo della tessera;

b) per scioglimento volontario della sede periferica o per recesso del singolo socio;

c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a comportamenti illeciti contro il patrimonio naturalistico, per gravi comportamenti in palese contrasto al codice etico allegato al presente statuto, per gravi ed ingiustificate diffamazioni perpetrate a carico dei consiglieri nazionali e/o dei rappresentanti di sede periferica.

e) per condanne penalmente rilevanti passate in giudicato, o per condanne passate in giudicato inerenti a danni al patrimonio ittico ambientale.

In ogni caso di cessazione o mancato rinnovo o radiazione non è prevista la restituzione della quota associativa precedentemente versata.

Vengono fatte salve tutte le azioni legali contro terzi per gli eventuali risarcimenti danni causati da diffamazioni o danni all'ambiente in cui C.F.I. possa costituirsi parte civile.

La quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi.

In caso di decesso dell'associato la quota viene trasferita ai suoi eredi.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI**

I soggetti di C.F.I. sono tenuti a rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti pena il richiamo verbale, scritto o per gravi ed insindacabili motivi la radiazione tramite delibera del CDN.

Tutte le cariche si presumono a titolo gratuito. Le spese sostenute dai Consiglieri per assolvere incarichi demandati dal Consiglio Direttivo Nazionale, o da terzi per altri incarichi affidati, saranno rimborsate su delibera del C.D.N. medesimo.

### **ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati C.F.I possono:

- a) partecipare e votare liberamente nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie; ciascun associato di maggiore età ha diritto ad un voto singolo.
- b) partecipare a tutte le manifestazioni promosse da C.F.I. in tutto il territorio nazionale.

Gli associati devono:

- c) rispettare il presente Statuto e il Codice Etico adottato da C.F.I.

### **ART. 10 - SEGRETERIA**

La Segreteria dipende direttamente dalla Presidenza, svolge attività di comunicazione verso le sedi, di consegna dei materiali, trasmissioni di richieste informazioni, registrazione delle sedi e dei soci, tiene la documentazione cartacea della associazione.

### **ART. 11 - CONSULTA NAZIONALE**

La Consulta Nazionale è composta dai membri del C.D.N., dai Delegati Regionali, dai Delegati Provinciali e dai Presidenti delle Sedi Periferiche. E' indetta su richiesta del Presidente o dai 2/3 del C.D.N. o dai 2/3 di tutti Delegati Regionali, o dai 2/3 dai Delegati Provinciali o dai 2/3 dai Presidenti delle Sedi Periferiche.

E' organo consultivo che può deliberare solo in termini di "indicazioni" per il C.D.N. in tema di gestione della pesca, dei regolamenti, dei rapporti con gli enti o comunque con parti terze, oltre che dare indicazioni generali e valutazioni sulle attività svolte o da svolgere.

La Consulta è presieduta dal Presidente del CDN.

### **ARTICOLO 12- PATRIMONIO E SPESE DI FUNZIONAMENTO**

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai contributi versati dagli associati in sede di costituzione e annualmente;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili (in proprietà o ad altro titolo), o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati fondatori e ordinari o da altri, sia una tantum che a carattere continuativo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad

incremento del patrimonio;

-dalle rendite non utilizzate; -da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti Nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati;  
-dai beni oggetto di eventuali donazioni o disposizioni testamentarie in favore dell'Associazione.

2. Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

3. Alle spese per il funzionamento dell'associazione si provvede mediante:

A) le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'associazione stessa;

B) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

C) eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

D) i contributi e le quote associative versate dagli associati;

E) le somme che siano versate a titolo di sponsorizzazione dagli associati o da terzi;

F) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

G) da altri eventuali fondi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e da altre istituzioni territoriali pubbliche e private.

### **ART. 13 - TENUTA REGISTRI CONTABILI - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE**

C.F.I. gestisce la propria contabilità secondo la normativa vigente prevista per le associazioni senza scopo di lucro.

Il rendiconto economico finanziario è riferito all'esercizio solare si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.. Le deliberazioni dovranno essere riportate su appositi libri.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del rendiconto consuntivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto, copia del rendiconto stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

### **ART. 14 - MODIFICHE STATUTARIE**

Lo statuto può essere modificato in base a delibera dell'assemblea.

Modifiche allo statuto possono essere richieste al C.D.N. da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. Il CDN, verificata la legittimità

della richiesta, dovrà convocare l'assemblea entro 60 giorni dalla richiesta. L'assemblea dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il C.D.N. può altresì promuovere modifiche Statutarie su richiesta dei 2/3 dei Consiglieri Nazionali. In tal caso si procede per la convocazione dell'assemblea come al punto precedente.

#### **ART. 15 – SCIoglimento**

L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione l'Assemblea delibererà sulla devoluzione del patrimonio, nelle modalità previste per la delibera dello scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e nel rispetto dell'art. 148 comma 8 lettera b) del T.U.I.R.

#### **ART 16 – NORMATIVE GENERALI**

Per quanto non previsto si rinvia al Codice Civile ed alle Leggi e Regolamenti in materia di Associazioni.